

4Business s.r.l. a socio unico
Via Lombardia 20– 42124 Reggio Emilia
Cod. fisc / P.IVA , iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 06478150961
Capitale sociale i.v.: Euro 50.000,00
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM nr. M359

AVVISO ALLA CLIENTELA

“PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

Il presente avviso richiama l’attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti dal titolo VI del D.Lgs. n.385/1993 (TUB) e successive modifiche, dalla Delibera CICR del 4 Marzo 2003 come successivamente modificata e integrata, dal Provvedimento della Banca d’Italia in materia di trasparenza e correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti del 29 luglio 2009, come successivamente modificato e integrato.

4BUSINESS SRL A SOCIO UNICO

Via Lombardia 20 – 42124 Reggio Emilia (RE)
C.F., P.IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma n. 06478150961
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM nr. M359

Si specifica quanto segue:

-il mediatore creditizio è colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

-il mediatore creditizio deve essere, come effettivamente è, iscritto all’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM); inoltre, ai fini della presentazione dei contratti di assicurazione accessori ai contratti di finanziamento richiesti dai clienti deve essere iscritto, alla Sez. E del Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), tenuto dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ai sensi del Reg. Isvap n. 5 del 16 Ottobre 2006;

-la mediazione creditizia prevede un’attività di consulenza, lo svolgimento di una prima istruttoria della richiesta di finanziamento del cliente per conto della banca o dell’intermediario erogante e l’inoltro di tale richiesta alla banca o all’intermediario erogante; al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o di altri intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi o dilazioni di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha diritto:

1. di avere e di poter ottenere copia di questo “avviso” presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. L’avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile tramite la *homepage* (sezione “Trasparenza”) del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio (www.4credit.it, nonché all’interno di tutti i siti internet gestiti da - e di proprietà del - mediatore creditizio) e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente. Il mediatore creditizio acquisisce dal cliente un’attestazione di avvenuta consegna del presente avviso e in caso di offerta fuori sede, come *infra* specificato, il mediatore creditizio consegna il presente “avviso” prima della conclusione del contratto di mediazione, acquisendone anche in questo caso la relativa attestazione di consegna;

2. di avere e di poter ottenere copia del “Foglio informativo”, datato e aggiornato, presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Il “Foglio informativo” è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile tramite la *homepage* (sezione “Trasparenza”) del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio (www.4credit.it, nonché all’interno di tutti i siti internet gestiti da – e di proprietà del – mediatore creditizio) e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente.

Il “Foglio Informativo” contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali; tale foglio informativo forma parte integrante del contratto di mediazione creditizia eventualmente sottoscritto quale allegato al medesimo ed è indicato nel contratto come “Foglio Informativo”. Il mediatore creditizio acquisisce dal cliente un’attestazione di avvenuta consegna del “Foglio Informativo” e in caso di offerta fuori sede, come *infra* specificato, il mediatore creditizio consegna il “Foglio Informativo” prima della conclusione del contratto di mediazione, acquisendone anche in questo caso la relativa attestazione di consegna;

3. di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula, che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto e non costituisce neppure una proposta di natura contrattuale, avendo meri fini informativi;

4. di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato obbligatoriamente in forma scritta che include come allegati: 1) Foglio Informativo, 2) Avviso alla Clientela contenente le “Principali Norme di Trasparenza”;

5. di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore creditizio indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

6. di recedere dal contratto nei termini stabiliti dall’art.10.1. del contratto di mediazione creditizia, che così stabilisce: *“Il Cliente ha il diritto di recedere dal presente contratto, senza indicarne le ragioni e senza che nulla gli possa essere addebitato a qualunque titolo, entro quattordici giorni dalla sottoscrizione del medesimo contratto, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. all’indirizzo indicato nell’intestazione del presente contratto.”*.

7. di rivolgersi al Foro Competente, in caso di controversie, così come stabilito dall’art.11 del contratto di mediazione creditizia che così stabilisce: *“Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al Contratto - redatto in lingua italiana e sottoposto alla legge italiana - sarà devoluta in via esclusiva ed inderogabile al Foro di Reggio Emilia, salva l’applicazione del foro generale del consumatore (determinato ex art.33 d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, Codice del Consumo), qualora diverso e applicabile.*

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

1. l’obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità;

2. l’obbligo a carico del mediatore, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei Fogli Informativi relativi al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;

3. l’obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere (condizioni e spese) a carico del cliente;

4. la nullità delle clausole contrattuali che rinviano agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia e delle condizioni praticate, nonché delle clausole che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli indicati nei Fogli Informativi;

5. l’indicazione, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi all’attività di mediazione creditizia degli estremi dell’iscrizione nell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM, nonché dell’iscrizione alla Sez. E del RUI, tenuto da IVASS; l’indicazione che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso l’attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l’indicazione che tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto; l’indicazione, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alle operazioni di finanziamento, del tasso di interesse, della banca o dell’intermediario erogante e ove previsti del tasso TAEG (tasso annuo effettivo globale) – ISC (indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia;

6. l’obbligo a carico del mediatore creditizio di consegnare al cliente il foglio informativo relativo ai servizi presentati, nonché se previste, le Guide indicate dal Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e la tabella contenente i tassi effettivi globali medi (TEGM); nel caso in cui il mediatore creditizio impieghi tecniche di comunicazione a distanza per presentare al cliente specifici prodotti o servizi, invia al cliente

medesimo la documentazione precontrattuale relativa a tali prodotti o servizi e, se previste, le Guide e la tabella contenente i tassi effettivi globali medi (TEGM), o l'indirizzo web diretto dell'intermediario offerente sul quale possono essere consultati.

PROCEDURE IN CASO DI RECLAMO:

Ogni cliente può presentare reclamo scritto indirizzando la propria corrispondenza a:

4BUSINESS SRL A SOCIO UNICO – UFFICIO RECLAMI

Via Lombardia 20

42124 Reggio Emilia

TEL: 0522/501400

EMAIL:direzione@4credit.it

Le informazioni nel dettaglio relative alle forme di inoltro dei reclami da parte del cliente e di risposta da parte di 4Business s.r.l. nonché i riferimenti dell'ufficio reclami, sono presenti sul sito www.4credit.it.

Per ricevuta del cliente:

Data, _____

Firma, _____